

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL  
DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI -ESPERTO QUALIFICATO.**

**TRA**

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale n. 80023730825 – partita IVA 00605880822, con sede a Palermo, Piazza Marina n. 61, in persona del Rettore, Prof. Roberto LAGALLA, operante ai fini del presente atto tramite il Servizio di Radioprotezione con sede a Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 6 (d'ora innanzi denominato "Università")

**E**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata A.O.U.P.), con sede in Palermo, via del Vespro, 129, codice fiscale n. 05841790826, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato LI DONNI (d'ora innanzi denominata "Committente")

**PREMESSO CHE**

- l'A.O.U.P., nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;
- l'A.O.U.P., deve avvalersi di un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 ("Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Esperto Qualificato è, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 230/95, soggetto che possiede cognizioni ed addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio-tossicologico, assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel "Decreto";
- l'A.O.U.P. non ha personale strutturato con specifica competenza qualificata come richiesto dal D.Lgs. n. 230/95;
- le Università possono svolgere, avvalendosi di proprio personale, prestazioni di tipo professionale nell'interesse di committenti pubblici o privati in applicazione dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3930 del 1/12/2011;
- è attivo presso l'Università degli Studi di Palermo il Servizio di Radioprotezione con competenze nel campo della sorveglianza fisica;
- con nota prot. n. 18365 del 14/11/2014 l'A.O.U.P., ha manifestato l'intenzione di continuare ad avvalersi delle professionalità presenti presso il Servizio di Radioprotezione mantenendo il rapporto convenzionale con l'Università, per l'espletamento dei suddetti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni il cui costo non dovrà superare euro 34.000,00 (trentaquattromila);



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - *Oggetto della convenzione*

Il Committente, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 230/95, richiede all'Università – che accetta – una prestazione di tipo professionale come meglio specificato all'articolo 2 della presente convenzione, per gli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e per ogni altro adempimento previsto da quest'ultimo, dalle norme di legge e regolamenti di esecuzione ovvero da eventuali modifiche normative successive sulla medesima materia.

### Articolo 2 – *Responsabilità e doveri dell'Università*

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione, provvede affinché il personale individuato per l'esecuzione della prestazione curi tutte le incombenze che la normativa, menzionata all'articolo 1, affida alla competenza di quest'ultimo, coadiuvando ciascun responsabile degli impianti radiologici e collaborando con i Responsabili dei Servizi dell'Azienda di volta in volta interessati.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione vigila sulla correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D.Lgs. n. 230/95.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e dell'incaricato della prestazione di cui al successivo art. 3, è autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti dal Committente per le attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, l'Università vigila, acquisendo pure espresso impegno dall'incaricato di cui all'art.3, sull'obbligo a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto si sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza del citato incaricato della prestazione nei locali del Committente.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e del citato incaricato della prestazione, presenterà al Committente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate, e provvederà all'effettuazione delle comunicazioni previste dalle norme in materia.

L'Università garantisce l'impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato.

### Articolo 3 - *Responsabile della prestazione*

L'Università designa l'Ing. ELIO TOMARCHIO, nato a Messina, il 5/11/1957, Esperto Qualificato in radioprotezione, iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati di III grado, ricercatore presso il Dipartimento Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici, quale Responsabile della esecuzione della prestazione.

L'eventuale sostituzione del responsabile della esecuzione della prestazione da parte dell'Università dovrà essere approvata dal Committente.



#### **Articolo 4 - *Obblighi del Committente***

Il Committente metterà a disposizione almeno una unità di personale cui affidare compito di segreteria (raccolta informazioni, compilazione schede, trasmissione delle comunicazioni etc.), oltre a un locale destinato alla detenzione della documentazione di legge e alla conservazione dei dosimetri, nonché i mezzi, le attrezzature e le necessarie informazioni, assicurando al Responsabile dell'esecuzione della prestazione le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i datori di lavoro dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 5 - *Compenso***

Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di euro 34.000,00 (trentaquattromila) a consuntivo dell'attività svolta. La somma di cui al precedente comma, oltre IVA, sarà liquidata dall'A.O.U.P. a seguito di presentazione di apposita fattura da parte dell'Università, alla quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata con la specificazione delle prestazioni eseguite.

#### **Articolo 6 - *Tempi e durata dell'esecuzione della convenzione***

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dal 1/1/2015 e potrà essere rinnovata previo consenso esplicito delle parti.

#### **Articolo 7 - *Segretezza***

L'Università, nella persona del Responsabile della esecuzione della prestazione di cui all'art. 3, nel periodo di vigenza della convenzione, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù della presente convenzione.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente convenzione per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dallo stesso Responsabile della esecuzione della prestazione, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente convenzione e che non costituiscano l'oggetto della convenzione stessa.

#### **Articolo 8 - *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati***

Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente convenzione, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome dell'Università per scopi pubblicitari.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati della prestazioni quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.



- L'Università, nella persona del Responsabile esecuzione della prestazione, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata.

### **Articolo 9 – Modifica o risoluzione**

La presente convenzione potrà essere modificata o risolta prima della scadenza previo espresso accordo tra le parti ovvero al subentrare di nuove disposizioni normative che dovessero contrastare con le clausole in esse contenute.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy ed proprio Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente convenzione.

### **Articolo 11 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Palermo.


### **Articolo 12 - Registrazione e spese**

La presente convenzione, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II art. 1, punto b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla.

Eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Committente.

Palermo li **29 DIC 2014**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rettore  
Prof. Roberto Lagalla  


Il Direttore Generale dell'A.O.U.P.  
Dott. Renato Li Donni  
